

REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA

Titolo 1: Generalità.

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione italiana, degli artt. 3 e 7 della Legge della Regione siciliana n. 22/86, degli artt. 22 e 25 del D.P.R. 616/77, dell'art. 22 della L. 328/2000 "Legge quadro in materia di assistenza".

Il Comune, allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e familiare, eroga, nel più ampio quadro dei piani degli interventi socio assistenziali di competenza, contributi economici da raccordare con gli artt. 32 e 35 del vigente regolamento sul decentramento urbano e sul funzionamento degli organi della Municipalità (l'Art. 35 così come modificato dall'Art. 3 delibera C.C. 15/99 "Provvedimento quadro relativo alle funzioni attribuite alla Municipalità").

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune.

Art. 2

Beneficiari

Destinatari del servizio di assistenza economica sono i cittadini italiani e comunitari - nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'Art. 41 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/98, titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno - residenti nel Comune da oltre un anno (Regolamento tipo L.R. 22/86), in stato di effettivo bisogno ed esposti al rischio di marginalità sociale, fatte salve le norme vigenti, relative al definitivo rientro in Patria degli emigrati.

Art. 3

Requisiti

I richiedenti disoccupati in età lavorativa ed abili al lavoro devono avere presentato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso le agenzie del lavoro.

L'Assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi oppone ingiustificato rifiuto alle proposte formulate nel progetto dal Servizio Sociale professionale.

Il nucleo familiare dei soggetti richiedenti non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore al doppio dell'importo del proprio minimo vitale mensile. Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare che produca un reddito catastale superiore ad euro 50, o ad euro 1.000,00 nel caso sia l'unico immobile e venga utilizzato quale abitazione del nucleo familiare.

I richiedenti vengono esclusi dal contributo economico in caso di presenza, nel nucleo familiare, di minori inadempienti all'obbligo scolastico.

Art. 4

Istanza

La richiesta di assistenza economica deve essere presentata, presso la Municipalità di appartenenza, tenendo conto del domicilio del richiedente, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale contenente dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare e il possesso dei requisiti necessari per la collocazione nella graduatoria degli eventuali aventi diritto all'assistenza.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della domanda. La mendacità delle dichiarazioni produce effetti sanzionabili penalmente, oltre alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Art. 5

Limiti di richiesta

Le diverse forme di intervento previste dal presente regolamento sono incompatibili fra di loro e con qualsiasi altra forma di intervento assistenziale erogato dall'Amministrazione comunale al nucleo familiare, a meno che la loro complementarietà sia chiaramente espressa nel progetto redatto dal Centro Sociale territorialmente competente.

Art. 6

Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia minima di reddito, ritenuta indispensabile per corrispondere al livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale.

Il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e il reddito del singolo o del nucleo. Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

richiedente: 75% dell'assegno sociale INPS.

coniuge a carico: 25% dell'assegno sociale INPS.

ogni altro familiare a carico da 0 a 18 anni: 35% dell'assegno sociale INPS.

ogni altro familiare a carico: 15% dell'assegno sociale INPS.

Gli ultra diciottenni che completano gli studi o che sono universitari, in regola con il corso di studio, usufruiscono della stessa percentuale del 35%.

L'importo dell'assegno sociale INPS, per l'anno 2006, è fissato in euro 381,72 mensili rivalutabili, negli anni successivi, sulla base degli indici annuali ISTAT .

Art. 7

Reddito

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi al momento della presentazione dell'istanza, verificata dal Servizio Sociale al momento dell'esame della pratica, riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dalle persone la cui convivenza abbia carattere di effettività e di stabilità e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

Non vengono conteggiati gli aiuti in natura e l'uso gratuito dell'alloggio.

Dal reddito deve essere sottratto l'importo del canone di affitto debitamente documentato con contratto di locazione in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza, fino ad un massimo di €300,00 mensili.

Art. 8

Forme di assistenza

a) Forme di assistenza di competenza della Municipalità:

- **Sostegno economico.**
- **Sostegno economico straordinario.**

b) Forme di assistenza di competenza della Direzione Servizi socio sanitari:

- **Contributo sanitario.**
- **Alternativa al ricovero (Minori-Anziani).**
- **Buono casa**
- **Ricovero di emergenza.**
- **Prestito fiduciario.**
- **Voucher.**

Titolo 2: Forme di assistenza di competenza della Municipalità.
--

Art. 9

Sostegno economico. Generalità.

Per "Sostegno economico" si intende l'erogazione di un contributo pari al fabbisogno assistenziale di cui al precedente articolo 6, per un periodo di mesi dodici. Questo tipo di intervento deve essere indirizzato a stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale, seguendo un programma d'integrazione sociale per perseguire i seguenti obiettivi:

alfabetizzazione

scolarizzazione

formazione

recupero legalità

rispetto obbligo scolastico

- **Tale forma di intervento ha la scopo di coinvolgere in modo attivo soggetti o nuclei familiari, rendendoli partecipi all'azione di recupero, anche con prescrizioni che possono concretizzarsi nella disponibilità, da parte di chi è abile**

al lavoro, a svolgere una delle attività utili alla comunità che verranno eventualmente proposte dal Servizio Sociale.

Tali attività non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato bensì saranno svolte su base volontaria e gratuita e con la necessaria copertura assicurativa e, ove realizzate, costituiranno esclusivamente elemento integrante il complessivo programma sociale. Verrà, inoltre stipulata apposita assicurazione per tutelare l'ente da eventuali danni che i soggetti resisi disponibili alle menzionate attività potranno arrecare a terzi, nonché al patrimonio comunale.

L'A.C. stipulerà protocolli d'intesa con cooperative di tipo B ed associazioni di volontariato per l'eventuale inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati presso le suddette cooperative ed associazioni o, comunque, presso soggetti terzi.

Sarà compito del dirigente della Direzione Servizi Sociali vigilare affinché le eventuali attività prestate mantengano i caratteri esclusivi di cui al presente regolamento e non se ne snaturi la volontarietà e gratuità.

Art. 10

Sostegno economico. Presentazione istanze.

A far data dall'esecutività del bilancio comunale, e subordinatamente alla presenza in bilancio dei fondi necessari, i cittadini indigenti con reddito inferiore al minimo vitale e in stato di bisogno socio-economico possono presentare richiesta di "Sostegno economico" presso la Municipalità competente anagraficamente per territorio. Le Municipalità con apposito avviso, nel proprio albo pretorio, dovranno comunicare i termini di presentazione delle istanze.

Il termine ultimo di presentazione delle istanze è fissato per le ore 12.00 dell'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'esecutività del bilancio.

Nel caso abbia trasferito recentemente la propria residenza anagrafica il richiedente deve dichiarare di non avere presentato analoga richiesta alla Municipalità precedentemente competente.

Art. 11

Sostegno economico. Istruttoria.

Le Municipalità, entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze, dopo avere provveduto ad assegnare il punteggio provvisorio per il "sostegno economico", in base ai punteggi stabiliti nel successivo art. 13, invieranno il relativo elenco alla Direzione Decentramento che entro 20 gg. provvederà a formulare la graduatoria provvisoria generale cittadina sulla base della cifra stanziata in bilancio. La Direzione Decentramento invierà, quindi, la graduatoria provvisoria generale cittadina alle 10 Municipalità le quali provvederanno ad inviare le istanze, utilmente collocate in graduatoria, ai Centri Sociali competenti per residenza anagrafica.

I Centri sociali provvederanno all'istruzione delle pratiche pervenute, allegando una scheda analitica contenente, chiaramente espresso e motivato, parere favorevole all'assistenza, ovvero parere di diniego.

Quindi, entro il termine di 25 gg. dalla loro ricezione, le ritrasmetteranno al dirigente della Municipalità che provvederà, entro i 10 gg. successivi, a pubblicizzare la graduatoria provvisoria e l'elenco di coloro nei confronti dei quali è stato espresso parere negativo, tramite affissione, per 10 giorni

consecutivi, all'albo pretorio della Municipalità e dell'Assessorato al Decentramento.

Il Dirigente della Municipalità provvederà altresì a predisporre i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 come descritto nel successivo Art.19.

Art.12

Sostegno economico. Il programma sociale.

Le schede analitiche predisposte dal Servizio Sociale contenenti parere favorevole, devono prevedere un programma sociale volto al superamento dello stato di bisogno e/o di disagio lamentato dall'utente.

Tale programma, del quale il contributo economico costituisce lo strumento di attuazione, è concordato con la persona interessata, secondo le proprie capacità e attitudini e la stessa dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto. La mancanza di ciò comporta l'esclusione dalla concessione.

Il programma può essere definito in modo autonomo dal Servizio Sociale o può prevedere servizi specialistici erogati da organismi pubblici con i quali potranno essere stilati protocolli d'intesa, in base ai quali potranno essere ripartiti i contributi economici necessari all'attuazione del programma sociale.

Dei programmi sociali dovrà essere fatta espressa menzione nei provvedimenti dirigenziali di concessione dei contributi.

Qualora nel nucleo familiare del richiedente siano presenti componenti abili al lavoro il programma sociale può prevedere, per tali componenti, l'impegno a svolgere attività utili alla comunità così come previsto nel precedente articolo 9.

Non sono obbligati a svolgere le attività di cui al comma precedente le seguenti categorie:

- coloro che non sono abili al lavoro, ad esempio per condizione fisica o per stato di salute;
- coloro che sono impegnati negli studi;
- coloro che non sono in età lavorativa (16 anni non compiuti o 65 anni compiuti);
- coloro che assistono minori che non hanno compiuto i 6 anni o anziani non autosufficienti.
- coloro che assistono soggetti diversamente abili, invalidi o disabili che non possono attendere alle proprie necessità personali.

L'impegno in attività di pubblica utilità deve tenere conto delle attitudini personali dei soggetti e deve essere concordato con gli interessati e da questi ultimi espressamente accettato.

Art. 13

1. Sostegno economico. Punteggio per la definizione delle graduatorie.

Le graduatorie per il "Sostegno economico", andranno definite in base ai punteggi di seguito stabiliti:

1. Persone sole di età non inferiore ai 45 anni: punti 5.
2. Presenza nel nucleo familiare di componenti sottoposti a intervento sociale di recupero dalla tossicodipendenza: punti 2.

3. Presenza nel nucleo familiare di minori da 0 a 18 anni: punti 3, con l'aggiunta di 1 punto per ogni figlio minore dal 2° in poi.
4. Presenza nel nucleo familiare di studenti, in regola con il proprio corso di studi, (negli anni regolari di corso) di età compresa tra 18 anni e 26 anni: punti 3.
5. Presenza di minori con un solo genitore o chi ne fa le veci, qualunque sia la causa dell'assenza (detenzione, accertata disgregazione del n. familiare ecc.): punti 3 globalmente per l'intero n.f..
6. Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92: punti 3 con l'aggiunta di 0,50 per ogni altro familiare diversamente abile.
7. Presenza nel nucleo familiare di disoccupati, licenziati, di età superiore ai 45 anni: punti 3.
8. Presenza nel nucleo familiare di disoccupati, entro i due anni dal licenziamento, di età inferiore ai 45 anni: punti 1.
9. Presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di malattie croniche e/o invalidità superiore al 66% e/o malattie psichiche che limitano l'attività lavorativa: punti 2 .
10. Sistemazione d'emergenza e/o coabitazione di più nuclei familiari: punti 2.

I punteggi di cui ai punti 2-6-9 non sono cumulabili per stessa persona ,alla quale verrà applicato il punteggio più favorevole.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il nucleo con il maggiore numero di componenti minorenni.

Nel caso dovesse persistere la situazione di parità, sarà preferita l'istanza presentata dal richiedente più anziano.

Tutti gli stati che danno luogo ai superiori punteggi devono essere debitamente documentati, in particolare le certificazioni mediche dovranno essere rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.

Art. 14

Sostegno economico. Definizione degli importi.

L'importo da corrispondere alle istanze utilmente inserite nella graduatoria per il "Sostegno economico" sarà pari al fabbisogno assistenziale mensile, di cui all'art.6, per il superamento dello stato di bisogno e di disagio socio-economico.

Pertanto viene escluso dal contributo il richiedente il cui nucleo familiare possiede un reddito superiore al proprio minimo vitale.

Non può essere erogato un importo complessivo annuo superiore ad euro 5.500.

Se l'importo totale da corrispondere è inferiore ad € 500,00 il contributo non verrà erogato.

Art. 15

Sostegno economico. Graduatoria: adempimenti successivi.

Avverso alla graduatoria provvisoria per il "Sostegno economico", pubblicizzata tramite affissione per 10 giorni all'albo pretorio circoscrizionale, può essere proposto ricorso indirizzato al Dirigente della Municipalità improrogabilmente entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di affissione delle graduatorie provvisorie stesse.

Entro i successivi 7 giorni il dirigente definirà i ricorsi eventualmente ricevuti e provvederà alla trasmissione degli atti alla Direzione per consentire l'emissione

del provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria unica definitiva che dovrà avvenire entro i successivi 10 giorni ed essere contestualmente inviata alle Municipalità.

Entro i successivi 10 giorni il Dirigente della Municipalità emetterà i provvedimenti dirigenziali di concessione, che devono essere inviati, ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento, alla Direzione Finanziaria e comunicati alla Direzione Servizi Socio Sanitari, all'Ufficio relazioni con il pubblico, alla Direzione Servizi Demografici e Decentramento e al Centro Sociale territorialmente competente.

La pubblicizzazione all'albo pretorio circoscrizionale della graduatoria definitiva e dell'elenco dei non aventi diritto, ha valore di notifica agli interessati.

La decorrenza dell'erogazione del contributo economico coinciderà con la data dell'emissione del provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, comunque, dopo il completamento della precedente erogazione.

Art. 16

Sostegno economico. Perdita dei requisiti.

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del contributo.

Il Centro Sociale verificherà, con periodicità semestrale, il persistere dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'assistenza e le eventuali variazioni anagrafiche, all'interno del nucleo che comportino una riduzione dell'importo da erogare.

L'esito di tali verifiche deve essere comunicato al Dirigente della Municipalità il quale, a sua volta, ne informerà la Direzione Finanziaria affinché provveda all'erogazione dei successivi mandati ovvero interrompa tale erogazione.

Art. 17

Sostegno economico. Rispetto del programma sociale.

Il Centro sociale verificherà periodicamente il rispetto del programma sociale da parte di coloro che hanno ottenuto la concessione del contributo.

In caso di riscontrata inadempienza del programma sociale, il Centro Sociale ne invierà comunicazione al Dirigente della Municipalità, il quale provvederà alla revoca della concessione e alle eventuali operazioni di recupero.

Art. 18

Sostegno economico. Controlli.

La Municipalità svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti tramite la banca dati dell'anagrafe e il corpo circoscrizionale dei vigili urbani che dovranno effettuare i controlli presso i seguenti uffici pubblici: Conservatoria Registri immobiliari – Polizia Tributaria – Casellario unico delle pensioni INPS – Ufficio Collocamento – Prefettura – C.C.I.A.A. – UU.SS.LL. – P.R.A. ed ogni altro ente utile allo scopo.

Gli accertamenti avverranno, con scelta casuale, per sorteggio, almeno per il 30% degli ammessi alla concessione. Non si escludono, comunque, ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio che le dichiarazioni non siano conformi al vero.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Dirigente della Municipalità procede alla revoca immediata del beneficio e dà avvio all'operazione di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19

Sostegno economico straordinario.

I cittadini indigenti possono presentare, non più di una volta ogni esercizio finanziario, richiesta di sostegno economico straordinario presso la Municipalità competente per residenza anagrafica.

Nel caso abbia trasferito recentemente la propria residenza nell'ambito dello stesso comune, il richiedente deve dichiarare di non avere presentato richiesta di assistenza economica alla Municipalità precedentemente competente. Il sostegno economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato al superamento di una situazione imprevista e di rilevante gravità, che non dipende dalla volontà dei richiedenti e tale da incidere pesantemente sul bilancio familiare.

Il sostegno economico straordinario viene definito dal Dirigente della Municipalità con proprio provvedimento, sulla scorta della scheda analitica dell'Assistente sociale contenente, chiaramente espresso e motivato, parere favorevole all'assistenza, ovvero parere di diniego. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata. Il destinatario dell'intervento dovrà documentare le spese effettuate al Centro Sociale di competenza esibendo la relativa documentazione fiscale. Qualora il soggetto destinatario non riesca a documentare le spese effettuate lo stesso verrà escluso dalla possibilità di accedere a successive erogazioni assistenziali fin quando non restituirà le somme indebitamente percepite.

Il contributo non potrà comunque superare un importo massimo di euro 2.000,00.

Il provvedimento dirigenziale di concessione deve essere inviato, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, alla Direzione Finanziaria e comunicato alla Direzione Servizi Socio Sanitari, all'Ufficio relazioni con il pubblico, alla Direzione Servizi Demografici e Decentramento e al Centro Sociale competente.

Art. 20

Sostegno economico e Sostegno economico straordinario. Erogazione.

Il pagamento delle somme concesse agli assistiti avverrà a mezzo di emissione di mandato da parte della Direzione Finanziaria, esigibile presso la Tesoreria comunale.

La Direzione Finanziaria, contestualmente all'emissione del mandato di pagamento, è tenuta a comunicare alla Municipalità interessata e all'Ufficio relazioni con il pubblico tutte le informazioni idonee ad agevolare la riscossione dello stesso. Il Dirigente della Municipalità provvederà a darne comunicazione agli utenti interessati.

Art. 21

Forme di assistenza di competenza della Direzione Servizi socio sanitari. Generalità.

Le forme di assistenza di competenza della Direzione Servizi socio sanitari sono:

- **Contributo sanitario.**
- **Alternativa al ricovero.**
- **Buono casa .**
- **Ricovero di emergenza.**
- **Prestito fiduciario**
- **Voucher.**

I cittadini indigenti possono presentare, non più di una volta ogni esercizio finanziario, richiesta di assistenza presso il Centro Sociale competente per residenza.

Nel caso abbia trasferito recentemente la propria residenza anagrafica, il richiedente deve dichiarare di non avere presentato richiesta di assistenza al Centro Sociale precedentemente competente per territorio.

Il Centro Sociale provvede all'istruzione della pratica, riportando i dati su una scheda analitica che conterrà il parere motivato favorevole o diniego alla richiesta.

Al fine di verificare la veridicità delle informazioni dichiarate nelle istanze e raccolte nel corso dell'istruttoria, i Centri Sociali possono chiedere l'ausilio dell'anagrafe e del comando dei vigili urbani della Municipalità. Il tutto nel rispetto dell'attuale normativa in materia di privacy e trattamento dei dati (L. 675/96. D. Lgs. 135/99. D.P.R. 318/99).

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza i Centri Sociali trasmetteranno alla Direzione Servizi socio sanitari le istanze e le schede analitiche.

Entro i successivi 10 giorni, sulla scorta del parere dell'Assistente sociale, verrà emesso il provvedimento dirigenziale di concessione o di archiviazione. Il provvedimento di concessione entro il superiore termine dovrà essere inviato, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, alla Direzione Finanziaria e comunicato all'Ufficio relazioni con il pubblico, al Centro Sociale competente e all'interessato.

La Direzione Servizi socio sanitari provvederà a predisporre i controlli previsti dall'Art. 71 del DPR 445/2000, come descritto nel precedente Art. 20.

Art. 22

Contributo sanitario.

Per i casi per i quali devono essere sostenute spese, adeguatamente giustificate da medici specialisti di strutture sanitarie pubbliche, per l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede, e/o per indagini specialistiche diagnostico-strumentali e/o terapie e/o farmaci non a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, l'Amministrazione Comunale interviene a favore degli aventi diritto, con la concessione di Contributo sanitario.

Ciò anche in osservanza alle disposizioni in materia di assistenza socio- sanitaria contenute nella legge ex 537 del 24/12/93 e successive modificazioni ed

integrazioni e, anche utilizzando i finanziamenti annualmente stanziati per le specifiche esigenze del Ministero degli Interni,

Il Dirigente interviene autorizzando, con proprio provvedimento, un contributo la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere, ma che comunque non potrà superare la cifra di euro 2500,00 nello stesso esercizio finanziario.

L'istanza può essere presentata sia per la cura di patologie proprie che di patologie dei componenti il proprio nucleo familiare.

Il Centro Sociale, eccezionalmente, potrà proporre, nel caso di necessità di integrazione e/o intolleranza al latte materno, accertata dai competenti uffici sanitari dell'A.S.L., la concessione di un intervento economico sotto forma di buono sanitario.

Su proposta del Centro Sociale, l'organo competente emanerà il relativo provvedimento per l'ammissione all'Assistenza degli aventi diritto entro 10 giorni.

Nei casi previsti sarà rilasciata apposita tessera individuale o per il nucleo familiare, da esibire alla A.S.L. o al farmacista, al momento della richiesta della relativa prestazione sanitaria, con verifica semestrale da parte del Servizio Sociale, che darà conferma.

Al fine di evitare all'utente il disagio economico derivante dall'anticipazione delle spese sanitarie, il Sindaco o l'Assessore delegato ai Servizi Sociali è autorizzato alla stipula di protocolli d'intesa con l'A.S.L. territoriale, con Aziende ospedaliere e con le farmacie cittadine per fissare i termini e le modalità di rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale alle stesse.

Art. 23

Alternativa al ricovero (minori ed anziani).

L'intervento di alternativa al ricovero viene proposto dal Servizio Sociale, a seguito di relazione tecnica e concesso con Provvedimento del Dirigente a favore di minori di età non superiore a quella dell'obbligo scolastico, di giovani ritenuti a rischio dal Servizio Sociale e che presentano attitudine a proseguire negli studi, anziani e diversamente abili che, avendo i requisiti per il ricovero in Istituto a carico dell'Amministrazione, restano in famiglia.

Il Servizio Sociale nel proporre provvedimenti da adottare in favore dell'utente deve considerare prioritariamente la possibilità di applicare il provvedimento di alternativa al ricovero, fermo restando la valutazione di carattere sociale complessiva. L'utente destinatario del provvedimento in caso di rifiuto non avrà diritto ad altro intervento sociale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per anziani e diversamente abili, il contributo da erogare è stabilito, nella misura del 60% della spesa che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per il ricovero.

Per i minori, il contributo viene erogato per la durata massima dell'anno scolastico, su presentazione di certificato d'iscrizione e frequenza scolastica ed è commisurato al :

- 50% della retta prevista a semiconvitto, stabilita con convenzione tra Amministrazione e Istituto, per i nuclei familiari con presenza fino a due figli;
- 80% della retta prevista a semiconvitto, stabilita con convenzione tra Amministrazione e Istituto, per i nuclei familiari con presenza da tre figli minori in su. Resta fermo che l'erogazione è ricondotta all'unità'.

Il Servizio Sociale professionale territorialmente competente, verificata l'esistenza dei requisiti trasmette gli atti, corredati di proposta e progetto individualizzato di inclusione sociale, agli Uffici competenti – Minori e anziani -, per la predisposizione dei Provvedimenti Dirigenziali sia per la concessione del contributo che per la successiva liquidazione.

L'ammontare del beneficio dovrà essere decurtato, nella misura del 60%, dall'eventuale compartecipazione a carico del beneficiario o degli obbligati per legge.

Le famiglie che presentano nel proprio nucleo familiare soggetti anziani, minori o diversamente abili potranno chiedere il contributo esclusivamente per una categoria fatte salve le eccezioni previste dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 24

Buono casa.

Per i nuclei familiari in stato di accertato bisogno economico, a seguito di intimazione di sgombero per inagibilità dei locali, verificata dagli organi competenti, ove questo determini il rilascio coattivo dell'alloggio, nonché sfratto per morosità o fine locazione, accertato lo stato di particolare disagio economico (reddito inferiore al minimo vitale così come indicato dall'art. 6 del presente regolamento), l'Amministrazione Comunale interviene erogando al nucleo familiare indigente un buono casa per la durata massima di un anno, al fine di consentire di provvedere alla locazione di un alloggio anche presso altro comune o al ricovero presso strutture alberghiere cittadine.

L'entità del contributo compreso il deposito cauzionale non potrà superare, per l'anno 2006, la somma di € 3.098,74 e sarà erogato direttamente al proprietario dell'immobile, mensilmente su presentazione della relativa ricevuta.

Tale beneficio si estende alle famiglie che liberino un alloggio di proprietà comunale o dell'IACP occupato abusivamente prima del 31/12/1995.

L'importo massimo di € 3098,74 è annualmente adeguato in base all'indice di rivalutazione ISTAT.

E' fatto obbligo al beneficiario del buono casa di produrre dichiarazione sostitutiva attestante l'impossidenza di altro alloggio idoneo al proprio nucleo familiare a cui seguirà il certificato della conservatoria dei Registri immobiliari e nuovo contratto di locazione.

Art.25

Alloggio d'emergenza

In alternativa a quanto previsto nel precedente art. 24, per i nuclei familiari in stato di accertato bisogno economico, a seguito di intimazione di sgombero per inagibilità dei locali verificata dagli organi competenti, ove questo determini il rilascio coattivo dell'alloggio, l'Amministrazione Comunale interviene con alloggio d'emergenza, presso strutture accreditate, per un massimo di giorni 15 rinnovabili esclusivamente per una volta.

Art. 26

Prestito fiduciario.

L'Amministrazione provvederà ad anticipare ai cittadini residenti in altro Comune, rimasti vittime di atti delittuosi nel territorio comunale, la somma necessaria per il

rientro nella città di provenienza dell'intero nucleo familiare interessato, fino ad un massimo di euro 1.032,91.

L'Assessore ai Servizi Sociali autorizzerà l'Economo Comunale ad anticipare la somma di cui al primo comma.

L'Economo comunale erogherà la somma previa sottoscrizione da parte del beneficiario dell'impegno a restituirla entro trenta giorni.

Qualora il beneficiario non dovesse provvedere alla restituzione dell'importo anticipatogli, è fatto obbligo all'Amministrazione di attivare le procedure amministrative per il recupero della somma.

Il beneficio potrà essere ottenuto previa presentazione di copia conforme all'originale della denuncia presentata all'Autorità di Polizia.

Art. 27

Voucher (Titolo d'acquisto).

L'amministrazione comunale in casi urgenti ed eccezionali a seguito di dettagliata relazione del Servizio Sociale, concederà, in alternativa all'erogazione diretta in denaro, dei titoli d'acquisto del valore economico massimo di €1.500,00 per la fruizione di beni di prima necessità utilizzabili presso una rete di punti accreditati.

Tale prestazione è concessa ai nuclei familiari in accertato stato di bisogno previo progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale professionale .

Titolo 4. Norma Finale.

Art. 28

Norma Finale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che con lo stesso contrastano.

In osservanza della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza dei soggetti richiedenti e dei loro nuclei familiari, i dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.